



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 per le Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTI** i propri Decreti prot. n. 460 del 18 luglio 2024, prot. n. 468 del 23 luglio 2024, prot. n. 475 del 26 luglio 2024, prot. n. 480 del 30 luglio 2024 di esclusione dalle GPS per la provincia di Bergamo degli aspiranti di cui in elenco, per le classi di concorso ivi riportate nelle relative fasce e per le motivazioni ivi esplicitate per il biennio 2024/2026;
- RITENUTO** di dover intervenire in autotutela come previsto da normativa vigente;

DECRETA

Art. 1

l'annullamento parziale dei provvedimenti suddetti relativi alle esclusioni dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Bergamo per il biennio 2024/2026 riguardo alle posizioni dei docenti:

- **Barbaro Glenda** per la classe di concorso **ADSS I fascia**;
- **Giorgi Martina** per la classe di concorso **B028 II fascia**;
- **Shoti Adelina** per la classe di concorso **AA24 e AA25 I fascia**;
- **Trovesi Yoanna** per la classe di concorso **B023 II fascia**;
- **Vinante Tamara** per la classe di concorso **B017 II fascia**

Art.2

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'intestata Amministrazione con valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

Art.3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell'intestato Ufficio.

II DIRIGENTE dell'UFFICIO III

Vincenzo CUBELLI